



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

I rapporti privacy con i soggetti esterni fornitori di beni e/o servizi

Cristina Renna

Dottore commercialista e revisore legale
Componente della commissione nazionale privacy ODCEC
Consulente in materia di protezione dei dati e DPO

La quarta parte dell'incontro di oggi riguarda i rapporti privacy tra l'Ordine e i fornitori esterni.

Un aspetto cruciale del GDPR è l'**identificazione e la gestione dei responsabili del trattamento** dei dati, ovvero quei fornitori che trattano dati personali per conto dell'Ordine.

Si vedrà quindi come identificarli correttamente, quali sono i loro obblighi e infine alcuni esempi di responsabili del trattamento specifici per il contesto degli Ordini professionali.

*La corretta
individuazione dei
responsabili del
trattamento è essenziale
per garantire una
gestione sicura e
conforme dei dati
personali da parte dei
fornitori esterni.*

In merito al trattamento dei dati relativi ai fornitori di beni e/o servizi, è necessario identificare titolare e responsabile del trattamento:

- Titolare del Trattamento: “La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, **determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali**” (art. 4 para. 7 GDPR)
- Responsabile del Trattamento: “La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo **che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento**” (art. 4 para. 8 GDPR)

È fondamentale, quindi, identificare i presupposti in base ai quali si interagisce con un autonomo titolare del trattamento piuttosto che con un responsabile del trattamento dei dati.

A tale fine, l'art.28 GDPR, individua **due condizioni fondamentali** per la qualifica di un soggetto come **responsabile** del trattamento:

1. essere un **soggetto** (persona fisica o giuridica) **distinta rispetto al titolare** del trattamento;
2. **trattare i dati personali per conto del titolare** del trattamento.

Inoltre, il responsabile **può** designare altri responsabili (detti **sub-responsabili**), previa autorizzazione scritta del titolare, garantendo gli stessi obblighi di protezione dei dati. L'atto di designazione deve essere scritto, anche in formato elettronico.

Nomina del responsabile del Trattamento



Con riferimento ai **fornitori di servizi** è necessario porre attenzione a coloro che compiono un trattamento dei dati personali per conto dell'Ordine.

Infatti, **alcuni possono qualificarsi** come “**responsabili del trattamento**”, altri come “**titolari autonomi**”.

Esempi:

- il medico competente che tratta i dati personali dei dipendenti dell'Ordine è **titolare autonomo**, in quanto determina autonomamente finalità e mezzi e agisce secondo obblighi legali, non secondo le istruzioni del datore.
- Il consulente del lavoro per la tenuta delle paghe è **responsabile**, in quanto agisce per conto del titolare, ne segue le istruzioni, e non decide le finalità del trattamento.

L'art. **28 del GDPR** prevede che il responsabile del trattamento:

- tratti i dati personali su istruzione del titolare, senza utilizzare i dati per finalità diverse da quelle concordate;
- garantisca la riservatezza per tutte le persone autorizzate;
- adotti misure di sicurezza adeguate e in conformità con l'art. 32 GDPR, ad esempio includendo cifratura, pseudonimizzazione, o altre misure atte a proteggere i dati;
- assista il titolare nella compliance normativa;
- cancelli o restituisca i dati personali trattati, salvo se è richiesto diversamente dalla legge;
- fornisca prove di conformità e collabori con eventuali audit.

Il titolare può inoltre verificare il rispetto degli obblighi da parte del responsabile, anche attraverso controlli e ispezioni.

Esempio nomina del Responsabile (art.28)

A titolo di esempio si riportano alcuni elementi da indicare in una nomina a Responsabile del trattamento:

- ✓ Oggetto del servizio
- ✓ Tipologia di dati trattati e categorie di interessati
- ✓ Natura e finalità del trattamento
- ✓ Ricorso a Sub-responsabili del trattamento
- ✓ Obbligo di comunicazione di eventuale data breach
- ✓ Misure tecniche e organizzative adottate
- ✓ Obblighi di restituzione e/o cancellazione dei dati in caso di cessazione del rapporto contrattuale

In ragione della specificità dei trattamenti relativi ai singoli servizi, il Titolare del trattamento dovrà valutare elementi specifici da inserire all'interno della nomina, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 28 del GDPR.

Alcuni Responsabili del Trattamento dell'Ordine



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Per individuare quali tra i fornitori di un Ordine possono qualificarsi come responsabili è necessario tenere in considerazione tutti i trattamenti effettuati, anche quelli limitati e occasionali.

Il **Garante per la protezione dei dati** personali ha riportato alcuni casi esemplari.

Pur mantenendo la necessità di valutare attentamente ogni caso specifico e il contenuto del contratto stipulato tra le parti, è possibile identificare alcuni soggetti che ricoprono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati.

Ad **esempio**:

- **Il consulente del lavoro**, incaricato dell'elaborazione delle buste paga, agisce come responsabile del trattamento dei dati dei dipendenti del cliente, seguendo le istruzioni ricevute.
- **Le aziende che forniscono servizi di gestione dei siti web o servizi cloud**, le quali trattano i dati personali per conto del titolare e devono rispettare le normative sulla protezione dei dati.
- **Le società di videosorveglianza** che, avendo accesso diretto alle videoregistrazioni, devono essere designate come responsabili del trattamento dal cliente. In questi casi, è essenziale fornire loro istruzioni precise riguardanti, ad esempio, i tempi di conservazione delle immagini.

Alcuni Responsabili del Trattamento dell'Ordine

- **I fornitori di servizi IT**, come le aziende che gestiscono sistemi di backup o di archiviazione digitale per conto dell'Ordine, che trattano dati sensibili sotto la direzione del titolare.
- **Le società di consulenza contabile o fiscale**, che gestiscono dati personali relativi ai membri dell'Ordine per finalità amministrative o di compliance fiscale, operando sempre secondo le istruzioni impartite dal titolare del trattamento.

Alcuni Responsabili del Trattamento dell'Ordine



Si deve tuttavia fare **attenzione** ad alcuni casi, qui di seguito si riportano due esempi individuati dal Garante.

Infatti, deve essere considerato **titolare autonomo** l'**avvocato** che fornisce una consulenza in quanto non si limita ad offrire il proprio servizio sulla base delle istruzioni ricevute, ma svolge un incarico autonomamente.

Parimenti, il medico competente, trattando dati personali in applicazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, deve essere considerato **autonomo titolare del trattamento**.



Grazie per l'attenzione!

